



COPIA

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53

OGGETTO: REGOLAMENTO IMU MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno duemilatredici addì 26 del mese di Settembre alle ore 17:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria, ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1 - CORGIAT LOIA ALDO - Sindaco | |
| 2 - BALBO SALVATORE | 17 - FURFARO PATRIZIA |
| 3 - BASILE LUIGI | 18 - MEIACH GIOVANNA MARIA |
| 4 - BENEDETTO SILVERIO | 19 - MONDELLO ROSINA |
| 5 - BRINO GIANCARLO | 20 - OLIVIERI BRUNO |
| 6 - CADONI SALVATORE MARCELLO | 21 - PALUMBO CALOGERO ANGELO |
| 7 - CAPRIOLO GIOVANNI | 22 - PERRI GIOVANNI |
| 8 - CATANZARO VALENTINO | 23 - PULTRONE ANTONINO |
| 9 - CHIARLE GIORGIO | 24 - RIGNANESE VINCENZO |
| 10 - COLLOCA ANTONINO | 25 - RONCALI PAOLO |
| 11 - CORICA GIUSEPPE | 26 - SCAVONE FELICE |
| 12 - CRISTIANO MIRELLA | 27 - SILVESTRI ANTONIO |
| 13 - CUOPPOLO FABIO | 28 - SINISCALCHI ENRICO |
| 14 - ELISEO GIUSEPPE | 29 - SPORTIELLO DONATO |
| 15 - FALVO CRISTINA | 30 - TURCHETTO DAVIDE |
| 16 - FORTI GIUSEPPE | 31 - VELARDO PINO |

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori: CUOPPOLO FABIO (Giustificato), TURCHETTO DAVIDE (Giustificato), RIGNANESE VINCENZO e SILVESTRI ANTONIO.

Presiede la seduta il Sig. SPORTIELLO DONATO - Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr.ssa SUGLIANO ULRICA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.



Si dà atto che durante la trattazione dell'argomento entra in aula il Consigliere RIGNANESE.

SEDUTA DEL 26/09/2013

VERBALE N. 53

OGGETTO: REGOLAMENTO IMU MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

PREMESSO CHE:

- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/3/2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo municipale" hanno istituito l'imposta municipale propria;
- con l'articolo 13 della Legge 214/2011 è stata disposta, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU) a partire dall'anno 2012, con conseguente applicazione della stessa in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- con la Legge del 26/4/2012 n. 44 sono state apportate modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23/2011 e al D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria;

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il sopra citato decreto legge opera espressi rinvii applicativi;
- l'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 sui poteri regolamentari del Comune, nonché sul tema in materia di IMU, l'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; e l'art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011;

Viste le delibere di Consiglio Comunale n. 22 del 29/3/2012, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'introduzione dell'IMU nell'anno 2012 e le deliberazioni n.73 del 27/09/2012 e n. 28 del 22/4/2013 con le quali è stato integrato e modificato;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n.388, come sostituito dall'art.27 della legge 28.12.2001 n.448, che ha disposto che il termine per deliberare i regolamenti relativi alle entrate è stabilito entro la data di approvazione del bilancio





di previsione, con l'entrata in vigore di regolamenti dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche quando suddetto termine è fissato in data successiva all'inizio dell'esercizio;

Visto l'art. 8 del D.L.n.102 del 31/8/2013 che ha differito al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione 2013 di cui all'art.151 del T.U dell'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs n. 267 del 18/8/2000, prorogato prima al 30/09/2013 dall'art. 10 comma 4 quater lett. b) punto 1 del D.L 35 dell'8 Aprile 2013, convertito con modificazioni in Legge n.64 del 6 giugno 2013;

Visto l'art. 13 comma 13 bis del D.L 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dal D.L. 8 aprile 2013 n..35, di cui alla Legge di conversione del 6 giugno 2013 n.64, che prevede a decorrere dall'anno di imposta 2013 – che:

- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
- l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
- Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di



mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Visto il D.L. 102 del 31/08/2012 che, in deroga a quanto previsto dall'art 13 comma 13 bis del D.L 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., per l'anno 2013, dispone che le deliberazioni delle aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente;

Atteso che, ai sensi del comma 6 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione, i Comuni possono con deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 Dlgs. 446/1997 modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

Ritenuto opportuno introdurre la possibilità di deliberare una aliquota agevolata, per un solo immobile di proprietà dato in uso gratuito (genitori/figli) destinato ad abitazione principale e pertinenze, e la possibilità di introdurre una aliquota agevolata per le "porzioni di immobili residuali fuse" all'abitazione principale, limitatamente a quelle situazioni per le quali non è possibile l'accatastamento unitario delle unità immobiliari per le distinte titolarità delle stesse, oggetto di "fusione fiscale" iscritta a catasto;

Visto a tal fine l'allegato "A" alla presente deliberazione, che forma parte integrante della stessa, che riporta le seguenti integrazioni e modificazioni agli art. 8 comma 1 lettera d) e l'art. 9 commi da 6 a 10 del Regolamento IMU:

- Art. 8 comma 1 lettera d) si corregge la parola "slusivamente" con esclusivamente;
- Art. 9 comma 6, si interviene per eliminare il seguente inciso "...nell'intervallo compreso tra i limiti massimo e minimo previsti dalla Legge".... perché introdotto il successivo comma 89 riportante



medesima disposizione a valere per tutte le casistiche di aliquote agevolate stabilite dal regolamento;

- Art. 9 comma 7, si prevede la possibilità di poter introdurre un'aliquota agevolata, limitatamente ad una sola unità immobiliare e pertinenze, appartenente alle categorie catastali da A/2 ad A/7 (abitazioni) sul territorio di Settimo Torinese, data in uso gratuito genitori/figli, a condizione che l'utilizzo sia ad abitazione principale, come definita dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 e s.m.;
- Art. 9 comma 8, si inserisce di poter prevedere un'aliquota agevolata, fatto salvo il principio di unicità dell'abitazione principale, per le sole porzioni residuali di immobili appartenenti alle categorie catastali da A/1 a A/9, sottoposti a fusione fiscale con l'abitazione principale. La fusione fiscale deve essere debitamente annotata in catasto;
- Art. 9 comma 9, si introduce un comma per indicare che le aliquote agevolate debbono essere comprese nell'intervallo previsto dalla Legge dello Stato, per l'aliquota massima e l'aliquota minima dell'imposta, per tipologia di immobile e di utilizzo;
- Art. 9 comma 10, si dispone che per poter fruire delle agevolazioni previste nell'art.9 Regolamento IMU, il soggetto passivo dovrà indicare nella dichiarazione IMU tutte le circostanze che possono determinare l'applicazione delle stesse; la mancata indicazione nei termini di legge determina l'inapplicabilità delle agevolazioni. Eventuali variazioni devono essere comunicate con le stesse modalità. Nella dichiarazione dovranno essere indicati i nominativi dei beneficiari della concessione di cui ai commi 5,7 e 8 dell'art.9;

Visto, l'allegato "B" Regolamento IMU, aggiornato con quanto disposto con il presente atto, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ricordato che l'argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente in data 12/09/2013;

Visti i maggiori trasferimenti dello Stato previsti quali fondi a copertura del minor gettito dato dalla previsione normativa di cui al D.L. 102 del 31/8/2013;

Verificato che le modifiche apportate con il presente atto al Regolamento IMU potrebbero determinare un minor gettito IMU, vista l'introduzione di due aliquote



agevolate per l'anno 2013, si ritiene che non necessiti apportare modificazioni al bilancio di previsione a seguito dell'emanazione del D.L. 102 del 31/8/2013 in quanto resta garantito il gettito stanziato nel progetto di bilancio;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n.7 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Si propone affinché il **Consiglio Comunale**

DELIBERI

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare, il testo contenente le modifiche ed integrazioni apportate, allegato "A", nonché il testo aggiornato del Regolamento IMU, allegato "B" che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione è alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente così come previsto per l'anno 2013 dal D.L. 102 del 31/08/2012 in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, con le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

4) di dare atto che il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale propria, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 22 del 22/3/2012 e successivamente modificato ed integrato con delibere C.C. n. 73 del 27/9/2012 e 28 del 22/4/2013 è integrato con la presente deliberazione ed ha decorrenza dal 1 gennaio 2013;

5) di provvedere ad inviare, la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.



PARERI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sulla proposta di deliberazione sopra riportata si esprime:
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

II DIRIGENTE DEL SETTORE

___ F.to: Dr. STEFANO MAGGIO ___

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

II DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

___ F.to: D.ssa ELISABETTA VISCARDI ___

ALLEGATO "A"

Testo Regolamento IMU	Testo Regolamento IMU modificato e integrato
Art.8 Esenzioni	Art.8 Esenzioni
d)i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze	d)i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze

Art.9	Art.9
Definizione abitazione principale, pertinenze aliquota ridotta e detrazione	Definizione abitazione principale, pertinenze aliquota ridotta e detrazione
<p>1. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo previsto dalla normativa vigente in materia o deliberato ai sensi dell'art. 7 comma 1, del presente regolamento. Tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali a prescindere dalla quota di proprietà.</p> <p>2. L'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Qualora l'importo della detrazione per l'abitazione principale risulti maggiore dell'imposta dovuta, la parte residua viene scomputata dall'imposta dovuta per le pertinenze.</p>	<p>1-Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo previsto dalla normativa vigente in materia o deliberato ai sensi dell'art. 7 comma 1, del presente regolamento. Tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali a prescindere dalla quota di proprietà.</p> <p>2 -L'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Qualora l'importo della detrazione per l'abitazione principale risulti maggiore dell'imposta dovuta, la parte residua viene scomputata dall'imposta dovuta per le pertinenze.</p> <p>a)L'applicazione dell'aliquota ridotta alle</p>

a) L'applicazione dell'aliquota ridotta alle pertinenze dell'abitazione principale, distintamente accatastate, è subordinata al rispetto della destinazione d'uso iscritta negli atti catastali.

b) L'applicazione dell'aliquota ridotta alle pertinenze dell'abitazione principale, distintamente accatastate opera a condizione che l'immobile di pertinenza di cui sopra sia durevolmente ed esclusivamente asservito alla predetta abitazione.

3. La detrazione di cui al comma 1 del presente articolo, senza la maggiorazione prevista per i figli, si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

4- E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4.b.E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

5- Per le unità immobiliari locate, a soggetti che le utilizzano come abitazioni principale (escluse le pertinenze), si applica l'aliquota ridotta, esclusivamente nei seguenti casi:

- a. contratto tipo convenzionato e registrato, di cui all'art. 2 comma 3 della Legge 431/98;
- b. contratto di locazione di natura transitoria e registrato di cui all'art.5 comma 1 della Legge 431/98;
- c. contratto agevolato di cui al progetto "LO.CA.RE.";

pertinenze dell'abitazione principale, distintamente accatastate, è subordinata al rispetto della destinazione d'uso iscritta negli atti catastali.

b) L'applicazione dell'aliquota ridotta alle pertinenze dell'abitazione principale, distintamente accatastate opera a condizione che l'immobile di pertinenza di cui sopra sia durevolmente ed esclusivamente asservito alla predetta abitazione.

3. La detrazione di cui al comma 1 del presente articolo, senza la maggiorazione prevista per i figli, si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati, dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

4- E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4.b.E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

5- Per le unità immobiliari locate, a soggetti che le utilizzano come abitazioni principale (escluse le pertinenze), si applica l'aliquota ridotta, esclusivamente nei seguenti casi:

- a-contratto tipo convenzionato e registrato, di cui all'art. 2 comma 3 della Legge 431/98;
- b-contratto di locazione di natura transitoria e registrato di cui all'art.5 comma 1 della Legge 431/98;
- c- contratto agevolato di cui al progetto "LO.CA.RE.";

6- Il Comune, con la Deliberazione tariffaria di

6- Il Comune, con la Deliberazione tariffaria di cui all'Articolo 7, può ridurre l'aliquota per le Unità Immobiliari di cui al comma 3 del presente articolo, nell'intervallo compreso tra i limiti massimo e minimo previsti dalla Legge, esclusivamente nel caso in cui l'assegnatario dell'alloggio vi sia residente ed abitualmente dimorante insieme ai sui famigliari. È esclusa l'applicazione dell'aliquota agevolata alle Unità Immobiliari diverse da quelle adibite ad alloggio.

cui all'Articolo 7, può ridurre l'aliquota per le Unità Immobiliari di cui al comma 3 del presente articolo, ~~nell'intervallo compreso tra i limiti massimo e minimo previsti dalla Legge~~, esclusivamente nel caso in cui l'assegnatario dell'alloggio vi sia residente ed abitualmente dimorante insieme ai sui famigliari. È esclusa l'applicazione dell'aliquota agevolata alle Unità Immobiliari diverse da quelle adibite ad alloggio.

7- Il Comune, con la deliberazione tariffaria di cui all'art. 7, puo' prevedere, un'aliquota agevolata per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali da A/2 ad A/7 (Abitazioni) concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori/figli), che la utilizzano come abitazione principale, come definita dall'art. 13 comma 2 del DL n° 201/2011 e s.m. L'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare e alle sue pertinenze così come definite dalla stessa norma.

8- Fatto salvo il principio di unicità dell'abitazione principale e per i soli immobili appartenenti alle categorie da A/1 a A/9, il Comune puo' prevedere un'aliquota agevolata per le sole porzioni residuali di immobili sottoposti a fusione fiscale con l'abitazione principale. La fusione fiscale deve essere debitamente annotata in catasto.

9. Le aliquote agevolate debbono essere comprese nell'intervallo previsto dalla Legge dello Stato per l'aliquota massima e l'aliquota minima dell'imposta, per la tipologia di immobile e di utilizzo.

10- Per poter fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo, il soggetto passivo dovrà indicare nella dichiarazione IMU tutte le circostanze che possono determinare l'applicazione delle stesse; la mancata indicazione nei termini di legge determina l'inapplicabilità delle agevolazioni. Eventuali variazioni devono essere comunicate con le stesse modalità. Nella dichiarazione dovranno essere indicati i nominativi dei beneficiari della concessioni di cui ai commi 5, 7 e 8 del presente articolo.

ALLEGATO "B"


CITTA' DI SETTIMO TORINESE

Regolamento
Imposta
Municipale
Propria
IMU

ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 29/03/12
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 73 DEL 27/09/2012
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 22/4/2013
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 26/09/2013

ALLEGATO “B”

INDICE



Art. 1 – Oggetto del Regolamento	Pag. 1
Art. 2 – Presupposto dell'imposta	Pag. 1
Art. 3 – Definizione di fabbricati, area fabbricabile e terreno agricolo	Pag. 1
Art. 4 – Soggetti passivi	Pag. 1
Art. 5 – Soggetto attivo	Pag. 2
Art. 6 – Base Imponibile e aree edificabili	Pag. 2
Art. 6bis - Riduzioni per i terreni agricoli	Pag. 3
Art. 7 – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta	Pag. 4
Art. 8 – Esenzioni	Pag. 4
Art. 9 – Definizione Abitazione Principale, pertinenze, aliquota ridotta e detrazione	Pag. 5
Art. 10 – Versamenti e dichiarazioni	Pag. 6
Art. 11 – Accertamento	Pag. 7
Art. 12 – Rimborsi	Pag. 8
Art. 13 – Contenzioso	Pag. 8
Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali	Pag. 8
Art. 15 – Entrata in vigore	Pag. 8



ALLEGATO "B"

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Settimo Torinese dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta municipale propria, di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011 n. 214, è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3

Definizione di fabbricati, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, si considerano fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/1992;
 2. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
Tale previsione si applica anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari

ALLEGATO "B"

Art. 4

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari di immobili, di cui al precedente art. 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi. È, altresì, soggetto passivo dell'imposta l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto di abitazione.
Nel caso di concessione aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dal proprietario.

Art. 5

Soggetto attivo

1. L'imposta è accertata e riscossa dal Comune ai sensi dell'art. 52 Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, in quanto applicabile.
2. I versamenti vengono effettuati come previsto dall'art. 10 del presente Regolamento e dalle leggi statali, per gli immobili di cui all'articolo 2 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul territorio del Comune.

Art. 6

Base imponibile e aree fabbricabili

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente articolo 2.
2. Ai fini della determinazione della base imponibile si considera il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 13 ai commi 3, 4 e 5 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.
3. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato, dal comune indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla

ALLEGATO "B"

data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Il Comune potrà provvedere, con Deliberazione Regolamentare ai sensi dell'Art. 52, D.Lgs. 446/97, ad indicare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili, determinando che non si procederà ad emettere Avvisi di Accertamento o liquidazione qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato con la Deliberazione di cui al presente punto.

4. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione si applica dal mese successivo a quello in cui la domanda di accertamento delle condizioni dell'immobile è stata presentata, se accolta, ovvero dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva.
6. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 5, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo e che si trovano in queste condizioni:
 - a. strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b. strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
7. In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 5, entro il termine per l'accertamento dell'imposta, il Comune può verificare la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 5 e 6 e provvedere alla eventuale rettifica delle dichiarazioni, fermi gli adempimenti relativi alle disposizioni contenute nella L. 445/2000.

Art. 6 – bis

Riduzioni per i terreni agricoli

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate

ALLEGATO "B"

proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, *abbiano costituito* una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

Art. 7

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento
2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
3. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta municipale propria sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 8

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

ALLEGATO "B"

2. In relazione alle tipologie di immobili descritte al comma 1, lett. g), si rendono applicabili le disposizioni di cui all'Art. 91-bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolge l'attività di natura non commerciale. Qualora non sia possibile individuare immobili o porzioni di immobile, ai sensi del citato Art. 91-bis, D.L. 1/2012, il diritto alla esenzione spetta solo a seguito della adozione del Decreto del Ministero delle Finanze previsto dal medesimo. In ogni caso l'esenzione spetta solo a seguito dello svolgimento delle procedure descritte nel medesimo Art. 91-bis, D.L. 1/2012 e nel Decreto Ministeriale.

Art. 9

Definizione abitazione principale, pertinenze, aliquota ridotta e detrazione

1. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo previsto dalla normativa vigente in materia o deliberato ai sensi dell'art. 7 comma 1, del presente regolamento. Tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali a prescindere dalla quota di proprietà.
2. L'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Qualora l'importo della detrazione per l'abitazione principale risulti maggiore dell'imposta dovuta, la parte residua viene scomputata dall'imposta dovuta per le pertinenze.
 - a) L'applicazione dell'aliquota ridotta alle pertinenze dell'abitazione principale, distintamente accatastate, è subordinata al rispetto della destinazione d'uso iscritta negli atti catastali.
 - b) L'applicazione dell'aliquota ridotta alle pertinenze dell'abitazione principale, distintamente accatastate opera a condizione che l'immobile di pertinenza di cui sopra sia durevolmente ed esclusivamente asservito alla predetta abitazione.
3. La detrazione di cui al comma 1 del presente articolo, senza la maggiorazione prevista per i figli, si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati, dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.
- 4- E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ALLEGATO "B"

- 4.b.E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- 5- Per le unità immobiliari locate, a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali (escluse le pertinenze), si applica l'aliquota ridotta, esclusivamente nei seguenti casi:
- contratto tipo convenzionato e registrato, di cui all'art. 2 comma 3 della Legge 431/98;
 - contratto di locazione di natura transitoria e registrato di cui all'art.5 comma 1 della Legge 431/98;
 - contratto agevolato di cui al progetto "LO.CA.RE.";
- 6- Il Comune, con la Deliberazione tariffaria di cui all'Articolo 7, può ridurre l'aliquota per le Unità Immobiliari di cui al comma 3 del presente articolo, esclusivamente nel caso in cui l'assegnatario dell'alloggio vi sia residente ed abitualmente dimorante insieme ai suoi familiari. È esclusa l'applicazione dell'aliquota agevolata alle Unità Immobiliari diverse da quelle adibite ad alloggio.
- 7- Il Comune, con la deliberazione tariffaria di cui all'art. 7, può prevedere, un'aliquota agevolata per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali da A/2 ad A/7 (Abitazioni) concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori/figli), che la utilizzano come abitazione principale, come definita dall'art. 13 comma 2 del DL n° 201/2011 e s.m. L'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare e alle sue pertinenze così come definite dalla stessa norma.
- 8- Fatto salvo il principio di unicità dell'abitazione principale e per i soli immobili appartenenti alle categorie da A/1 a A/9, il Comune, può prevedere, un'aliquota agevolata per le sole porzioni residuali di immobili sottoposti a fusione fiscale con l'abitazione principale. La fusione fiscale deve essere debitamente annotata in catasto.
9. Le aliquote agevolate debbono essere comprese nell'intervallo previsto dalla Legge dello Stato per l'aliquota massima e l'aliquota minima dell'imposta, per la tipologia di immobile e di utilizzo.
- 10- Per poter fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo, il soggetto passivo dovrà indicare nella dichiarazione IMU tutte le circostanze che possono determinare l'applicazione delle stesse; la mancata indicazione nei termini di legge determina l'inapplicabilità delle agevolazioni. Eventuali variazioni devono essere comunicate con le stesse modalità. Nella dichiarazione dovranno essere indicati i nominativi dei beneficiari della concessione di cui ai commi 5, 7 e 8 del presente articolo.

Art. 10

Versamenti e dichiarazioni

- L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 4 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- I soggetti indicati nell'articolo 4 del presente regolamento devono effettuare il versamento

ALLEGATO “B”

dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso in due rate di pari importo scadenti, la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

E' possibile versare, entro la scadenza della prima rata, l'intero importo dovuto per l'anno in corso.

3. L'imposta dovuta ai sensi del precedente comma deve essere corrisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Gli importi sono arrotondati nelle modalità di legge.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dell'imposta dovuta annualmente risulta inferiore o uguale a euro 12,00.
5. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti nei termini e secondo le modalità stabilite dai modelli approvati dalle autorità competenti, adottati con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
6. Per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 11 Accertamento

1. Il Comune, entro i termini di legge, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, motivato atto di accertamento d'ufficio ed in rettifica.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto di accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218, disciplinato nel regolamento generale delle entrate vigente.
4. La riscossione conseguente ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge.
5. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 12 Rimborsi

ALLEGATO "B"

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di legge, con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate.
2. Non si eseguono i rimborsi per importi inferiori a 12.00 per ciascun anno di imposta.

<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>Contenzioso</i></p>
--

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni.

<p style="text-align: center;">Art. 14 <i>Disposizioni transitorie e finali</i></p>
--

1. Per quanto non previsto specificatamente nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

<p style="text-align: center;">Art. 15 <i>Entrata in vigore</i></p>
--

1. Il presente regolamento ha valore per l'anno di imposta 2012, a partire pertanto dal 1 gennaio.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Procedutosi a votazione;

* * * * *

Al momento della votazione sono assenti i Consiglieri: BRINO, CHIARLE, PALUMBO, SCAVONE, RIGNANESE E COLLOCA.

Sono pertanto presenti in aula n. 22 Consiglieri.

* * * * *

Con n. 14 voti favorevoli, palesemente espressi dai n. 22 Consiglieri presenti, di cui 14 votanti, n. 5 astenuti (BALBO, CORICA, ELISEO, RONCALI e VELARDO) e n. 3 che non partecipano al voto (FALVO, FURFARO e CORGIAT LOIA), esito proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Di approvare così come si approva la proposta presentata.

Redatto e sottoscritto
In originale firmati:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SUGLIANO ULRICA

IL PRESIDENTE

F.to SPORTIELLO DONATO

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Li, 4 OTT. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 4 OTT. 2013

Li, 4 OTT. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SUGLIANO ULRICA

ATTESTAZIONE D'ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 15-10-2013, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Settimo Torinese 15-10-2013

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SUGLIANO ULRICA